

ENTE PARCO NAZIONALE dell' ARCIPELAGO DI LA MADDALENA



" REGOLAMENTO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICREATIVE COMPATIBILI "

DISCIPLINA INERENTE LA SPONSORIZZAZIONE, DA PARTE DELL'ENTE PARCO,
DELLE ATTIVITA' DI SOCIETA' E/O ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
(SPONSORIZZAZIONI ATTIVE DELL'ENTE PARCO)

Art. 1 - Oggetto e finalità generali

1. Il presente Regolamento promuove la diffusione e la promozione dell'immagine del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena e la divulgazione delle sue finalità istitutive attraverso la pratica delle attività ricreative con esse compatibili, anche ai sensi dell'art. 1, comma 3, lett. c, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
2. Il presente Regolamento rispetta le previsioni dell'articolo 90, commi 20-22, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
3. L'Ente Parco può pertanto contribuire con la concessione di sponsorizzazioni, così come definite ai successivi articoli 3 e 4, allo sviluppo ed all'incentivazione della pratica sportiva fra le nuove generazioni. Particolare attenzione dovrà essere rivolta:
 - a. alle attività sportive dilettantistiche connesse con l'attività agonistica, aventi rilevanza nazionale (di cui al successivo art. 6);
 - b. alle attività sportive dilettantistiche non esclusivamente connesse con l'attività agonistica, ma tese ad agevolare la pratica sportiva intesa come momento socializzante e strumento per una corretta crescita psico-fisica dell'individuo (di cui al successivo art. 7).
4. Il presente Regolamento rispetta le linee guida dell'Ente Parco riguardanti le modalità di utilizzo del marchio e della denominazione "Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena", così come tutte le espressioni da esso derivate, di proprietà esclusiva del Parco, del cui uso è fatto divieto senza la preventiva autorizzazione.

LM

Art. 2 – Attività finanziabili e soggetti beneficiari

1. Ai fini del presente Regolamento, sono definite “attività ricreative compatibili” le attività ordinarie delle società sportive svolte dalle società o associazioni sportive con sede nel Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, affiliate alle Federazioni e/o agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e regolarmente iscritte all’apposito Registro del C.O.N.I. di cui al comma 20 dell’art. 90 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289.
2. Ai fini del presente Regolamento, si intende per “attività ordinaria delle società sportive” lo svolgimento, nel corso di tutto l’anno e comunque per una durata minima non inferiore 60 giorni all’anno, di attività sportive, inclusa la partecipazione ad eventi, fiere o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.
3. Non sono sottoposti alla disciplina del presente Regolamento:
 - i Contributi ordinari e straordinari (di cui all’apposito **Regolamento per la concessione del patrocinio, dei contributi e degli ausili economici del Parco nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena** ed al relativo **Atto Programmatico**);
 - i Contributi speciali erogati dall’Ente Parco per lo svolgimento di attività commissionate direttamente dall’Ente Parco o altri finanziamenti erogati mediante la stipula di apposite Convenzioni per lo svolgimento di attività non assimilabili a quelle disciplinate dal presente Regolamento.
4. Ai fini del presente Regolamento, si intende per “attività ordinaria delle società sportive” lo svolgimento, per una durata minima non inferiore 60 giorni, di attività sportiva, inclusa la partecipazione ad eventi, fiere o manifestazioni organizzati da soggetti terzi.
5. Le concessioni di contributi e sovvenzioni potranno essere concesse esclusivamente a società o comunque a gruppi organizzati che si pongono come finalità prevalente lo sviluppo della pratica sportiva, così come individuate al comma 1 del presente articolo. E’ pertanto esclusa in tale ambito ogni erogazione a favore di privati cittadini.

Art. 3 – Sponsorizzazione – Definizione e modalità di utilizzo

1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per “Sponsorizzazione dell’Ente Parco” l’apposizione del marchio (e/o della denominazione e/o di altri marchi distintivi) del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena su indumenti, divise e altri mezzi e/o strumenti utilizzati dalle società o associazioni sportive nello svolgimento dell’attività ricreativa, nonché su manifesti pubblicitari, cartelloni, opuscoli, etc., in armonia con le previsioni contenute nelle linee guida relative all’uso del marchio e della denominazione dell’Ente Parco.
2. La concessione della Sponsorizzazione dell’Ente Parco si estrinseca mediante la concessione di una sovvenzione finalizzata alla realizzazione di materiale divulgativo per la promozione dell’immagine dell’Ente Parco, secondo le modalità individuate al successivo art. 4. La Sponsorizzazione può prevedere:
 - a. la riproduzione del singolo marchio (e/o della denominazione e/o di altri marchi distintivi) del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena su indumenti, divise e altri strumenti e/o mezzi per la pratica dell’attività o altri mezzi similari;
 - b. l’abbinamento e accostamento del marchio (e/o della denominazione e/o di altri marchi distintivi) del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena ai

marchi della società o associazione sportiva su manifesti pubblicitari, cartelloni, opuscoli, etc., nonché sui mezzi di cui alla lettera precedente;

- c. la realizzazione di opuscoli informativi sulle finalità del Parco, con particolare riferimento alla promozione delle attività ricreative compatibili con le sue finalità istituzionali, anche in abbinamento con le attività svolte dalla società o associazione sportiva;
 - d. ogni altra forma di riproduzione atta a promuovere l'immagine del Parco e/o le sue finalità istitutive.
3. La concessione della Sponsorizzazione dell'Ente Parco si riferisce all'attività sportiva svolta dal soggetto beneficiario nell'anno sportivo di riferimento immediatamente successivo a quello nel quale viene concesso la sovvenzione; il periodo di riferimento per la sponsorizzazione non può comunque essere inferiore ai 12 mesi.
 4. Ai fini del presente Regolamento, il singolo importo di ciascuna sovvenzione per la Sponsorizzazione delle attività ricreative compatibili non può essere inferiore al limite minimo di € 4.000/00 né essere superiore al limite massimo di € 8.000/00. L'importo viene stabilito dalla Commissione di cui al successivo articolo 4 anche sulla base del numero complessivo di istanze ricevute.
 5. L'Ente Parco rende disponibile la somma a tale scopo iscritta a bilancio, suddividendo tale somma in parti uguali tra le due tipologie di attività ricreative individuate al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.
 6. Non può essere concesso, per lo stesso soggetto beneficiario, più di una sovvenzione nell'esercizio finanziario di riferimento. Le società e/o associazioni sportive possono presentare domanda per una sola delle due categorie individuate al comma 3 dell'art. 1 del presente Regolamento.

Art. 4 - Sponsorizzazione - Istruttoria

1. I soggetti che intendano richiedere le sovvenzioni per la sponsorizzazione, nel rispetto delle finalità generali e dei criteri sopra indicati, dovranno preventivamente presentare domanda all'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, secondo le modalità indicate ai successivi commi.
2. Le istanze devono pervenire in busta chiusa all'Ufficio Protocollo, recante la seguente dicitura, pena l'esclusione: "*Richiesta sovvenzione per la Sponsorizzazione anno sportivo .../....*"
3. Il termine di scadenza per la presentazione delle domande è fissato al 31 dicembre; le domande devono riferirsi all'anno sportivo immediatamente successivo¹ (*anno sportivo .../.....*) , anche al fine di garantire un'adeguata programmazione delle attività e l'individuazione di corrette modalità mediante le quali dovrà realizzarsi la Sponsorizzazione da parte dell'Ente Parco.
4. L'Ente Parco darà la massima pubblicità agli avvisi per la presentazione delle domande di concessione delle sovvenzioni per la sponsorizzazione, e alle relative scadenze, mediante apposita Determinazione dirigenziale da pubblicarsi e divulgarsi almeno 30 giorni prima

¹ Ad esempio, per domande con scadenza il 31 dicembre 2008, le domande dovranno riferirsi all'anno sportivo 2008/2009; per le domande con scadenza il 31 dicembre 2009, le domande dovranno riferirsi all'anno sportivo 2009/2010, e così via.

della scadenza di cui al comma precedente, nonché mediante la divulgazione al pubblico delle necessarie informazioni nel proprio Albo e sul proprio sito web.

5. Entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande, il Direttore dell'Ente Parco provvede, con apposita Determinazione dirigenziale, alla nomina di una Commissione che giudica le richieste di sovvenzione, composta da:
 - il Direttore dell'Ente Parco, che assume le funzioni di Presidente della Commissione;
 - due dipendenti o collaboratori dell'Ente, nominati dal Direttore sulla base di un'adeguata competenza professionale, uno dei quali assume le funzioni di Segretario verbalizzante.
6. La Commissione di cui al comma precedente provvede a:
 - esaminare e riscontrare la regolarità formale delle domande, con particolare riferimento alla presentazione entro i termini previsti;
 - esaminare e riscontrare la completezza dell'allegata documentazione;
 - valutare le istanze tenendo conto dei criteri di valutazione di cui ai successivi articoli 6 e 7;
 - elaborare apposita graduatoria delle domande.
7. Le richieste esaminate dalla Commissione ritenute ammissibili a sovvenzione vengono elencate in apposito Verbale, che deve essere approvato con Determinazione dirigenziale con l'indicazione delle sovvenzioni eventualmente concesse.
8. L'atto di concessione della sovvenzione per la sponsorizzazione viene adottato, con Determinazione del Direttore dell'Ente, entro i 30 giorni successivi alla data di scadenza per la presentazione delle domande.
9. I provvedimenti di concessione delle sovvenzioni, e quelli di eventuale revoca per mendacità, vengono resi noti mediante pubblicazione all'Albo del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena. Il Direttore dell'Ente provvede a dare immediata comunicazione ai soggetti che abbiano presentato domanda circa l'ammissibilità o meno della domanda e la relativa motivazione.
10. I soggetti beneficiari della sovvenzione sono tenuti a presentare alla Commissione di cui al comma 6 del presente articolo, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, apposita Proposta inerente le modalità di utilizzo delle sovvenzioni, con particolare riferimento a come si intende promuovere l'immagine del Parco e apporre su indumenti e altri mezzi il marchio (e/o la denominazione e/o altri marchi distintivi) del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.
11. La Commissione può respingere la Proposta di cui al comma precedente entro i 30 giorni dalla sua ricezione, motivando la sua decisione; in tali casi il Direttore dell'Ente Parco ne dà immediata comunicazione per iscritto al soggetto interessato, fornendo le proprie osservazioni ed eventualmente formulando una Proposta alternativa.
12. Il soggetto interessato, entro 30 giorni dalla ricezione della Proposta alternativa del Direttore dell'Ente Parco, può accettare la medesima senza riserve oppure effettuare una nuova Proposta, che tenga conto delle osservazioni fornite del Direttore.

Art. 5 - Sovvenzioni - Modalità di erogazione e condizioni generali di concessione

1. Le sovvenzioni per le domande di Sponsorizzazione giudicate ammissibili saranno di norma erogate a consuntivo, cioè dopo la presentazione della documentazione contabile comprovante l'utilizzo della sovvenzione secondo le modalità concordate con l'Ente Parco.
2. La concessione della sovvenzione autorizza contestualmente all'uso del marchio dell'Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, secondo quanto contenuto nelle linee guida relative all'uso del marchio e della denominazione dell'Ente Parco, ed esclusivamente secondo le modalità, le finalità ed i criteri indicati nel presente Regolamento.
3. I soggetti titolari delle provvidenze sono tenuti a far risultare in tutti gli atti attraverso i quali realizzano la pubblicizzazione delle attività, ivi inclusi comunicati stampa ed altri strumenti di divulgazione al pubblico, che esse si realizzano "**con la Sponsorizzazione del Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena.**"
4. Nell'ipotesi in cui la documentazione prodotta ai fini dell'ottenimento della sovvenzione per la Sponsorizzazione risulti irregolare o sia accertata la mendacità della documentazione, nonché nei casi di palese violazione dell'obbligo di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, è disposta, previa istruttoria del Direttore, la revoca della sovvenzione concessa, nonché la restituzione della somma eventualmente erogata maggiorata degli interessi legali, fatta salva ogni altra azione a tutela dell'Ente Parco. La revoca della sovvenzione avviene mediante apposita Determinazione dirigenziale.
5. L'Ente Parco resta in ogni caso estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione costituito tra i beneficiari della sovvenzione per la sponsorizzazione e i soggetti terzi.
6. In ogni caso, i soggetti nei confronti dei quali è disposta la revoca della sovvenzione non possono in alcun caso usufruire di alcuna tipologia di sovvenzione - ivi inclusi patrocinio, contributi o ausili economici da parte dell'Ente Parco - per una durata non inferiore ai tre anni.

Art. 6 - Sponsorizzazione - Attività sportive connesse con l'attività agonistica (art. 1, comma 3, lett.a)

1. Le sovvenzioni per la sponsorizzazione delle attività sportive connesse con l'attività agonistica, da quantificarsi in relazione agli stanziamenti di bilancio, sono stabiliti sulla scorta dei seguenti criteri, elencati in ordine prioritario:
 - a. tipo di campionato o categoria cui la società è iscritta;
 - b. sedi di svolgimento delle gare;
 - c. distanze chilometriche delle sedi delle gare;
 - d. numero degli atleti partecipanti alle singole trasferte;
 - e. eventuale partecipazione a campionati o tornei *individuali*, per le discipline sportive che li prevedono, escluso, comunque, attività per professionisti, tenendo conto del numero degli atleti tesserati, interessati, del numero dei tornei o dei campionati ai quali essi partecipano e della distanza delle località di svolgimento.

Art. 7 – Sponsorizzazione – Attività sportive non esclusivamente connesse con l'attività agonistica (art. 1, comma 3, lett.a)

1. Le sovvenzioni per la sponsorizzazione delle attività sportive non esclusivamente connesse con l'attività agonistica, da quantificarsi in relazione agli stanziamenti di bilancio, sono stabiliti sulla scorta dei seguenti criteri, elencati in ordine prioritario:
 - a. riconoscimento delle attività ricreative da parte di Federazioni e Ente di promozione sportiva, anche mediante l'attestazione di Centro di Avviamento allo Sport (C.A.S.), che costituirà criterio prioritario nella compilazione della graduatoria;
 - b. fruizione di spazi aperti nello svolgimento delle attività ricreative;
 - c. numero e titoli dei tecnici utilizzati;
 - d. numero dei partecipanti ai corsi;
 - e. percentuale dei partecipanti ammessi gratuitamente.

ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Attività sportive dilettantistiche connesse con l'attività agonistica (art. 1, comma 3, lett. a e art. 6)

1. **Domanda** sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante dell'associazione o società richiedente; nella domanda dovranno essere indicati:
 - Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
 - Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;
 - Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
 - Composizione del Comitato o Consiglio direttivo della Società o Organismo, (laddove costituito);
 - Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo;
 - Dati identificativi dell'iscrizione all'apposito Registro del C.O.N.I.;
 - *l'anno sportivo di riferimento*, con indicazione della data di inizio e quella di fine.

2. **Documentazione**, anche contenente apposite certificazioni rilasciate dalla competente Federazione o enti di promozione sportiva, attestante:
 - il tipo di campionato/i o categoria/e cui la società è iscritta a partecipare, e il calendario agonistico per l'anno sportivo in corso al momento della presentazione della domanda di sovvenzione;
 - sedi di svolgimento incontri, come da calendario, con distanza chilometrica;
 - copia, regolarmente autenticata dell'atto costitutivo, rogato presso notaio (per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo);
 - bilancio di previsione sottoscritto dal legale rappresentante relativo all'esercizio nel corso del quale viene presentata domanda di sovvenzione.

Attività sportive dilettantistiche non esclusivamente connesse con l'attività agonistica (art. 1, comma 3 lett. b e art. 7)

1. **Domanda** sottoscritta dal Presidente o dal legale rappresentante; nella domanda dovranno essere indicati:
 - Denominazione della Società e/o Organismo sportivo;
 - Indirizzo della sede sociale e/o recapito postale;

- Cognome e nome del Presidente, indirizzo e numero di telefono;
 - Composizione del Comitato o Consiglio direttivo della Società o Organismo, (laddove costituito);
 - Federazione e Ente di promozione sportiva al quale è affiliata la Società o Organismo;
 - Dati identificativi dell'iscrizione all'apposito Registro del C.O.N.I.;
 - *Yanno sportivo di riferimento*, con indicazione della data di inizio e quella di fine.
2. **Eventuale Autorizzazione** rilasciata dal competente organo sportivo attestante l'istituzione, la conduzione e la gestione del Centro di Avviamento allo Sport.
3. **Dettagliata relazione preventiva sull'efficienza e sulla conduzione della società o associazione;** nella relazione dovranno essere contenute informazioni su:
- utilizzazione di animatori e/o di istruttori e tecnici;
 - specializzazioni sportive praticate;
 - orari e la durata del corso con riferimento all'anno sportivo nel corso del quale viene presentata la domanda;
 - indicazione dell'impianto sportivo e/o sede in cui viene praticata l'attività;
 - indicazione del numero complessivo degli iscritti alla società o associazione sportiva con l'indicazione dell'anno di nascita e della disciplina sportiva praticata;
 - numero di iscritti ammessi gratuitamente ai corsi.
4. **Copia dell'atto pubblico costitutivo** (per le società che presentano per la prima volta istanza di contributo).